

Quel sottile confine che separa autotutela facoltativa e obbligatoria

Tra i temi affrontati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio, nel suo intervento tenuto nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, vi è anche quello dell'autotutela facoltativa. Nella nuova disciplina dicotomica dell'autotutela – obbligatoria e facoltativa – quanto all'impugnabilità del rifiuto, è stato evidenziato, nel suo intervento, come rappresenti una criticità la prevista impugnabilità nell'autotutela facoltativa del solo “rifiuto espresso” e non anche del “rifiuto-tacito” (si veda l'articolo 19, comma 1, lettera g-ter, Dlgs 546/92), a differenza di quanto disposto invece per i casi di autotutela obbligatoria.

Ciò, si è detto, rischierebbe «di privare il contribuente di un diritto che fino a oggi era pacificamente riconosciuto, seppure subordinatamente alla dimostrazione dell'interesse generale alla rimozione dell'atto impositivo divenuto definitivo», posto che l'Amministrazione finanziaria, a fronte della scelta tra il non rispondere - che non può essere contestata giudizialmente - e il fornire una risposta negativa - che può essere impugnata -, potrebbe optare per la prima soluzione, in funzione della maggiore convenienza, con conseguente compromissione del diritto di difesa del contribuente, la cui azionabilità, evidentemente, non può essere subordinata al comportamento tenuto dalla propria controparte.

Il tema è di grande interesse ove si consideri che il confine tra le due fattispecie di autotutela – obbligatoria e facoltativa – è tracciato, per un verso, dalla manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione che giustifica l'autotutela obbligatoria (sempre giustiziabile) e, per altro verso, dal termine annuale rispetto alla definitività dell'atto, oltre il quale viene in considerazione solo l'autotutela facoltativa (giustiziabile solo nel caso di rifiuto espresso) ammessa nel caso di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione. La giustiziabilità del solo rifiuto espresso nella facoltativa, peraltro, richiede la prospettazione della ricorrenza di quelle ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, le sole idonee a essere bilanciate con l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici, che sono come il Santo Graal, ossia il trovarle è impresa improba, non essendo sufficiente invocare la giusta imposizione ai sensi dell'articolo 53 Costituzione. Ora, in disparte la considerazione che l'atto o l'imposizione infondati sono anche illegittimi e che, dunque, non è chiaro il riferimento all'infondatezza nel solo caso dell'autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies dello Statuto) e non anche in quella obbligatoria, è evidente come il confine tra le due fattispecie, apparentemente netto, in realtà lo sia, in concreto, meno di quanto sembri.

—**Eugenio Della Valle**

—*Continua a pagina 40*